II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che adegua la decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(77/155/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 76/568/CEE prevede che dovrà essere oggetto di adeguamenti all'atto dell'accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé (2), in appresso denominata « convenzione », di un paese o territorio d'oltremare divenuto indipendente ;

considerando che la Repubblica del Suriname, la Repubblica delle Seicelle e lo Stato delle Comore, Stati menzionati nell'allegato I della decisione 76/568/CEE, divenuti indipendenti, hanno chiesto l'accessione alla convenzione ; che il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha approvato tali domande nella sua prima sessione ; che tali Stati hanno depositato il rispettivo strumento di accessione presso il segretariato generale del Consiglio ed hanno pertanto acceduto alla convenzione rispettivamente il 16 luglio, il 27 agosto e il 13 settembre 1976 ;

considerando che occorre pertanto adeguare la decisione 76/568/CEE per quanto riguarda i vari elenchi in essa riportati nonché gli importi previsti dall'articolo 30,

DECIDE :

Articolo 1

1. All'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 26 della decisione 76/568/CEE sono soppresse le seguenti citazioni :

— « le Comore » e
— « le Seicelle ».

2. Nell'elenco dell'allegato I della decisione 76/568/CEE sono soppresse le seguenti citazioni :

— « le Comore »,
— « le Seicelle » e
— « il Suriname ».

3. All'articolo 2 dell'allegato IV della decisione 76/568/CEE è soppressa la citazione « Suriname : 4 000 t ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 30 della decisione 76/568/CEE è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 30*

A decorrere dal 16 luglio 1976 si applicano le disposizioni seguenti :

(1) GU n. L 176 del 1°. 7. 1976, pag. 8.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1.

1. L'importo globale degli aiuti della Comunità è ridotto a 128,40 milioni di unità di conto europee.
2. Questo importo comprende :
   a) 118,40 milioni di unità di conto europee, a titolo del Fondo europeo di sviluppo (1975), in appresso denominato "Fondo", così ripartiti :
      i) 98,40 milioni di unità di conto europee, per gli scopi di cui all'articolo 28, di cui :
         — 45 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni ;
         — 34,40 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali ;
         — 4 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio ;
         — 15 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva ;
      ii) 20 milioni di unità di conto europee, anch'essi provenienti dal Fondo, sotto forma di trasferimenti ai paesi e territori per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

   b) per gli scopi di cui all'articolo 28, fino ad un massimo di 10 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto e, come norma generale, con un abbuono di interessi del 3 %, alle condizioni previste dall'articolo 4 dell'allegato V.

      L'onere globale degli abbuoni è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 2, lettera a) i).

3. In seguito all'accessione alla convenzione della Repubblica del Suriname, della Repubblica delle Seicelle e dello Stato delle Comore, gli importi previsti sotto forma di sovvenzioni, di prestiti speciali e di riserva, inizialmente ripartiti in tre parti uguali tra i territori e i dipartimenti francesi d'oltremare e i paesi e territori d'oltremare olandesi e britannici, vengono ridotti conformemente alla decisione 77/155/CEE.
4. a) Della parte assegnata ai territori e dipartimenti francesi d'oltremare :
      — 13 milioni di unità di conto europee restano bloccati fino all'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, firmato l'11 luglio 1975 ;
      — 7,70 milioni di unità di conto europee sono assegnati ai dipartimenti francesi d'oltremare ;
      — 1,50 milioni di unità di conto europee restano assegnati all'aiuto finanziario ai paesi e territori d'oltremare meno favoriti, indipendentemente dalle zone in cui sono situati.
   b) Le somme assegnate ai territori francesi d'oltremare ammontano a 14,50 milioni di unità di conto europee, di cui :
      — 12,50 milioni di unità di conto europee prelevati dalla parte assegnata ai territori e dipartimenti francesi d'oltremare ;
      — 2 milioni di unità di conto europee in applicazione della decisione 76/569/CEE ».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 1976.

Tuttavia, l'articolo 1 ha effetto, nei confronti di ciascuno degli Stati che ha acceduto all'indipendenza, soltanto a decorrere dalla data della sua accessione alla convenzione.

Articolo 4

La presente decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN